

Prot.: 270475/RU

Roma, 22 giugno 2022

A: PRODUTTORI E IMPORTATORI DI
TABACCHI LAVORATI

OGGETTO: articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale 23 maggio 2019 di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione. Tariffa per l'emissione degli identificativi univoci e modalità di pagamento. **Informativa.**

Com'è noto la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE prevede all'articolo 15, al fine del contrasto al commercio illecito, che tutti i prodotti del tabacco lavorati nell'Unione, nonché a quelli lavorati al di fuori dell'Unione se sono destinati o immessi sul mercato dell'Unione, siano contrassegnati da un identificativo univoco finalizzato ad assicurarne la tracciabilità e rintracciabilità.

Il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, ha recepito la citata direttiva e nell'articolo 16 ha introdotto l'obbligo di contrassegnare con un identificativo univoco tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco fissandone la decorrenza al 20 maggio 2019 per le sigarette e il tabacco da arrotolare e al 20 maggio 2024 per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare.

Con il regolamento di esecuzione della Commissione europea n. 2018/574/UE del 15 dicembre 2017 sono state stabilite le norme tecniche per l'istituzione ed il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco attuate con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 23 maggio 2019.

Tale decreto all'articolo 3 ha designato quale emittente degli identificativi univoci l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che si avvale per tale finalità del partner tecnologico dell'amministrazione finanziaria SOGEI Spa.

L'articolo 4, comma 1, prevedeva che l'emittente degli identificativi fosse *"l'entità designata per lo Stato membro in cui i prodotti sono lavorati"*.

Con decreto interministeriale del 24 settembre 2021, pubblicato sulla G.U. del 19 novembre 2021, si è proceduto alla modifica del citato articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale 23 maggio 2019 disponendo che *“per i prodotti del tabacco lavorati nell’Unione, l’emittente di identificativi competente è l’entità designata per lo Stato membro in cui i prodotti sono immessi”*

In relazione a tanto lo scrivente ha tenuto in data 20 ottobre 2021 un open-hearing con tutti gli operatori in cui si sono illustrate le novità introdotte dando la possibilità di usufruire a decorrere dal 1 gennaio 2022 di un periodo transitorio di sei mesi, in cui potevano continuare ad adottarsi le precedenti modalità, al fine di poter effettuare tutte le necessarie attività tecniche per l’efficiente funzionamento dei sistemi informati di ordine e fornitura dei codici.

In data 5 maggio u.s. si è inoltre tenuto un open-hearing di aggiornamento specificatamente dedicato ad illustrare le modalità di pagamento degli identificativi da parte degli operatori.

A seguito di quanto rappresentato dai maggiori produttori in ordine a proprie difficoltà tecnico-organizzative che non hanno consentito il completo adeguamento ai sistemi dell’Agenzia nei termini previsti, si è ritenuto di poter estendere il periodo transitorio sino al 15 settembre 2022.

Con determinazione direttoriale pubblicata in data odierna sul sito dell’Agenzia si è proceduto a rideterminare la tariffa stabilita per la generazione e la emissione di identificativi univoci a decorrere dal termine del periodo transitorio; si sono altresì impartite le disposizioni relative alle modalità di pagamento.

Le predette modifiche sono risultate necessarie al fine sia di garantire il ristoro dei costi del servizio assicurato in relazione al maggior numero di identificativi che saranno emessi sia di assicurare l’efficienza dell’attività degli operatori economici in relazione alla numerosità delle richieste che saranno avanzate, razionalizzando altresì la gestione e la contabilizzazione dei pagamenti.

p. IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Minenna